



diritto *Supplemento
alla rivista*

religioni

Quaderno monografico

1929-2019
Novant'anni di rapporti tra Stato
e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni
Quaderno Monografico 1
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019
Novant'anni di rapporti
tra Stato e confessioni religiose.
Attualità e prospettive

a cura di
Maria d'Arienzo

Diritto e Religioni

Semestrale

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Maria d'Arienzo

Direttore Fondatore
Mario Tedeschi †

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

I novant'anni del Codice di procedura penale dello Stato della Città del Vaticano

ALESSANDRO DIDI

Promotore di Giustizia aggiunto presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

Associato di Diritto Processuale Penale

Università della Calabria

Ho un po' di disagio nell'intervenire in un Convegno di tale importanza e in un Ateneo così prestigioso. Devo anche confessare una certa emozione, non solo perché relaziono dopo il Prof. Milano e la presentazione del Prof. Tesauro, ma anche perché mi sento, per restare in tema, un "profanatore del tempio". Non sono infatti né un ecclesiasticista, né un canonista, ma un avvocato penalista e un docente di procedura penale.

Ad ogni modo, sono davvero contento dell'invito rivoltomi e ringrazio molto Maria d'Arienzo che mi ha voluto coinvolgere in questa iniziativa. Un saluto anche ai nostri studenti dell'Università di Cosenza, che vedo in sala.

Prima di addentrarmi sul tema assegnatomi, mi sembra doveroso ringraziare il Prof. Milano, che è stato mio Preside all'Università di Tor Vergata e che mi ha coinvolto in un'esperienza davvero entusiasmante, ossia quella di poter fare il Promotore aggiunto presso lo Stato della Città del Vaticano. Inizialmente, non essendo un canonista, non pensavo che all'interno dello Stato della Città del Vaticano vigessero il Codice di procedura penale italiano del 1913 e soprattutto il Codice penale del 1889.

Non so se da studenti avete affrontato la storia dei Codici. Sono quegli argomenti che non si trattano mai a lezione, che riempiono le prime pagine dei Manuali e che in genere non vengono mai chiesti agli esami. Eppure sono stati, soprattutto il Codice penale del 1889, dei Codici storici. Il Codice di procedura penale "Finocchiaro Aprile" del 1913 non ha avuto una vita lunga nel Regno d'Italia. Anzi, secondo alcuni commentatori è stato un Codice non molto amato né dagli avvocati né dai giudici perché era un Codice, come si suol dire, misto, che accanto ad un profilo moderno e accusatorio presentava al contempo un lato molto inquisitorio. Sono passati oltre cento anni di vita di questo Codice, se si considera che è stato introdotto nel 1913, e questa doppia natura, sia accusatoria che inquisitoria, può creare oggi parecchi

problemi, anche se risulta molto interessante l'indagine per uno studioso del processo penale contemporaneo.

Sul punto va innanzitutto ricordato, come è stato già accennato dal Prof. Milano, che questa legislazione non è rimasta priva di interventi di modificazione. Con la Legge n. L del 1969, sotto il Pontificato di Paolo VI, questo Codice, come tanta parte della legislazione penale, ha subito un'enorme opera di riforma che, come vedremo, gli ha attribuito, forse inconsapevolmente, una dimensione moderna quantomai inaspettata. Ulteriore intervento di ammodernamento del Codice di procedura penale del 1913 si è avuto nel 2013, a cent'anni esatti dalla sua introduzione, ad opera di Papa Francesco. Ma soprattutto questo Codice è sopravvissuto anche all'importantissima riforma adottata con la Legge n. LXXI del 2008, che, pur recependo il Codice civile italiano, ha però riconfermato espressamente le vigenti norme penali, e quindi sia il Codice penale del 1889, sia il Codice di procedura penale, come previsto dall'art. 8 della Legge n. LXXI.

Questo è un dato che fa riflettere se pensiamo che nel nostro ordinamento, quello italiano, il Codice penale e il Codice di procedura penale hanno subito una serie di riforme. È vero che il Codice penale vigente è quello del 1930 – e non a caso comincia ad essere un Codice di una certa età – però il Codice di procedura penale “Finocchiaro Aprile”, dopo pochi anni, nell'ordinamento italiano è stato soppiantato dal Codice Rocco del 1930. Il Codice di procedura penale del 1930, invece, dopo aver subito un'enorme opera di rimaneggiamento successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, è stato sostituito nel 1989 dal nuovo Codice di procedura penale.

L'ordinamento vaticano resta invece impiantato su questi Codici particolarmente antichi. Tra l'altro anche reperirli – per chi intendesse approcciarsi al sistema processuale vaticano – appare particolarmente complicato.

La principale questione che secondo me si pone oggi per chi si avvicina ad un sistema processual-penalistico è quello di rapportarsi al diritto sovranazionale, alla luce della sua costituzionalizzazione avvenuta con l'art. 117 della Costituzione italiana, che impone il recepimento dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nonostante le diverse opinioni dottrinali, possiamo dire che tra Costituzione e diritto vivente, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo costituiscono una sorta di metro per valutare e verificare la legittimazione di un sistema processuale. Lo Stato della Città del Vaticano è fuori dalla Convenzione Europea. Le sue decisioni non possono essere reclamate dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Diciamo anche che lo Stato della Città del Vaticano non ha nep-

pure una Corte costituzionale, per cui le sue leggi non possono neanche essere vagliate sotto il profilo della compatibilità con un diritto sovranazionale.

In altri termini, credo che il vero problema con il quale un interprete debba oggi fare i conti è quella della legittimazione di un sistema processuale che rischia di essere autoreferenziale, cioè di un sistema che è chiuso in sé stesso e che non vede che fuori dal suo recinto ci sono dei principi che richiedono invece di essere applicati. Il problema non è meramente teorico, perché come ha ricordato il Prof. Milano nella sua relazione, oggi questo piccolo Stato di mezzo chilometro quadrato non potrebbe sopravvivere se non avesse la possibilità di interagire con i sistemi che sono fuori dai suoi confini.

Faccio un esempio banale.

Chiedere una rogatoria da parte dello Stato della Città del Vaticano all'Italia significa che lo Stato Italiano, sulla base di una norma del Codice di procedura penale, può rifiutare siffatta richiesta perché proveniente da uno Stato che non attua al suo interno i principi generali riconosciuti a tutela dei diritti dell'uomo. Chiedere un'extradizione di una sentenza di condanna allo Stato italiano o a un qualunque altro Stato significa sottoporre la propria decisione alla verifica della compatibilità con i principi contenuti nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo visto, lo ha ricordato il Prof. Milano, che per effetto della Legge del 2008, lo Stato della Città del Vaticano deve conformarsi al diritto internazionale, e comunque tra le sue fonti ci sono anche quelle del diritto internazionale. La non appartenenza dello Stato della Città del Vaticano alla Convenzione del Consiglio d'Europa pone questo grandissimo problema. La norma di riferimento credo che oggi debba essere considerata l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), norma che è stata dal nostro ordinamento italiano recepita dall'art. 111 della Costituzione. Si tratta di un recepimento quasi letterale, non integrale, dell'art. 6 della CEDU: indipendenza e terzietà del giudice; ragionevole durata del processo; pubblicità delle udienze, che non è contemplata nell'art. 111 Cost. ma che è prevista dall'art. 6 CEDU; presunzione di non colpevolezza o presunzione di innocenza, secondo le diverse formulazioni; contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale.

Trattasi di principi che oggi costituiscono l'*humus* e il fondamento comune di tutti i processi europei e che sono addirittura riconosciuti come un *idem sentire* di tutti gli Stati che appartengono all'Unione Europea. Tutti gli strumenti di collaborazione e cooperazione all'interno dell'Unione Europea funzionano sulla base della premessa che tutti i Paesi riconoscono questi principi. Pensate alle recenti riforme sul mandato d'arresto europeo, sull'ordine d'investigazione europeo, sul mutuo riconoscimento delle decisioni a livello dell'Unione Europea: sono tutti strumenti che nascono e si sono affermati

sulla premessa che tutti gli Stati europei aderiscono sostanzialmente o hanno recepito il giusto processo e quindi possono riconoscere reciprocamente le decisioni che hanno emesso al loro interno.

Credo che oggi lo Stato della Città del Vaticano con i suoi strumenti processuali, parlo soprattutto del processo penale, debba fare i conti con questa realtà. Fuori dai confini vaticani gli Stati fondano le loro relazioni sulla condivisione di determinati principi che sono garanzie che servono per dare legittimazione alle proprie decisioni, mentre lo Stato della Città del Vaticano per questa sua chiusura rischia di essere sacrificato.

Eppure c'è un aspetto di estrema modernità nei testi che governano il processo penale vaticano.

La terzietà e l'imparzialità del giudice – che credo sia una base indispensabile di legittimazione di qualunque ordinamento giudiziario – è assicurata dalla Legge n. CXIX del 1987 di riforma dell'ordinamento giudiziario, legge piuttosto recente rispetto ai testi di cui ci stiamo occupando. Mi posso rifare facilmente al cosiddetto argomento d'autorità, direbbero in retorica. In un recente contributo il Prof. Dalla Torre ha spiegato come il sistema vaticano di reclutamento dei magistrati sia un sistema estremamente valido e che attua i principi di imparzialità e terzietà della giurisdizione, non solo per quanto concerne la giurisdizione in senso stretto, ma anche per quanto riguarda l'ufficio del Promotore di giustizia. Parimenti, la pubblicità processuale – principio contenuto nell'art. 6 CEDU e che non è espressamente recepito nell'art. 111 della Costituzione – esiste anche nel Codice di procedura penale vaticano del 1913, in cui l'art. 373 prevede che a pena di nullità tutti i processi si debbano svolgere in pubblica udienza.

Ancora, la ragionevole durata del processo e la presunzione di non colpevolezza sono stati inseriti nel Codice di procedura penale all'art. 350 *bis* della Legge n. IX del 2013. Si tratta di un'importantissima riforma che ha voluto introdurre nel Codice di procedura penale due principi che esistono sia nel testo dell'art. 6 della CEDU, sia nella Costituzione italiana. Averli inseriti nel Codice di procedura penale, secondo me, ha un altissimo significato simbolico, perché affermare che un imputato deve essere presunto innocente significa attribuire a questa disposizione – per utilizzare una espressione che è stata ricordata poc'anzi dal Prof. Tesaurò – non già una valenza meramente simbolica o programmatica, ma significa affermare che tutte le norme del Codice di procedura penale devono essere declinate nel senso che l'imputato è presunto innocente fino a sentenza passata in giudicato.

La ragionevole durata del processo nel sistema del Codice di procedura penale è sicuramente una delle idee più utopistiche che nei nostri ordinamenti processuali penalistici si possano perseguire. Io da quando ho cominciato

questa professione sento parlare della ragionevole durata del processo. Talvolta sfogliando libri in biblioteca di illustri autori degli anni cinquanta, ed andando anche indietro nel tempo, leggo sempre di due problemi atavici ed endemici del nostro Paese: il sovraffollamento carcerario – ne parlava Lucchini nel 1929 – e il problema della ragionevole durata del processo. I processi in Vaticano sono relativamente celeri non solo perché probabilmente non c'è un grandissimo carico giudiziario, ma soprattutto perché questo Codice tende ad una grande rapidità e snellezza processuale.

Ma certamente il profilo più importante è quello relativo al contraddittorio nella formazione della prova. Tale principio è oggi un principio cardine dei sistemi processuali. Non solo è contenuto nell'art. 111 della Costituzione italiana, ma è uno dei fondamenti del processo penale dei Paesi europei. Non a caso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte bacchettato gli ordinamenti – non tanto quello italiano, ma molto spesso quelli stranieri – laddove non attuino il principio di difesa attraverso il contraddittorio. Nell'ottica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il diritto al contraddittorio nella formazione della prova è un pilastro basilare del diritto di difesa. Il diritto di poter esaminare o controesaminare i testimoni e il diritto di poter avere la prova a discarico costituiscono il momento centrale di qualunque sistema. Ebbene, il Codice di procedura penale del 1913 già prevedeva la possibilità della prova a discarico. Il momento centrale del processo resta il dibattimento in udienza pubblica. Nel 1969 la Legge n. L'aveva previsto che il presidente potesse autorizzare le parti a svolgere direttamente l'esame e il controesame. Quando ancora in Italia esisteva il Codice del 1930, dove l'istruttoria era regolata dal presidente e non c'era la possibilità, per le parti, di formulare direttamente le domande, nel sistema vaticano era già presente quella che sarà poi chiamata – con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale italiano del 1988 – la *cross examination*.

Ma tra gli elementi più importanti vi è la possibilità di poter recuperare la prova formata nelle fasi anteriori nell'ambito del dibattimento, perché questo è il momento cruciale di qualunque processo penale.

La Corte costituzionale italiana, come noto, prima e dopo dell'art. 111 Cost. si è dovuta occupare tantissimo delle problematiche inerenti al contraddittorio. Per quanto riguarda la possibilità di recuperare nel corso del dibattimento atti formati nelle indagini preliminari fuori dal contraddittorio, ciò era previsto anche nel Codice del 1913, perché, come già detto, tale Codice di procedura penale aveva due facce: una molto inquisitoria, dove esisteva il giudice istruttore che formava la prova nelle indagini molto spesso nel segreto, e l'altra accusatoria, prevedendosi un dibattimento in cui, grazie agli artt. 405 ss., si consentiva la lettura e quindi l'acquisizione delle prove formate nel corso dell'istruttoria.

Come ho già accennato precedentemente, più per caso che per *voluntas legislatoris*, nel 1969 il legislatore vaticano ha abolito la Corte d'Assise che aveva una competenza molto estesa nel Codice del 1913. Il procedimento dinanzi alla Corte d'Assise prevedeva a pena di nullità soltanto l'istruzione formale.

Qui ci sarebbe da aprire una grandissima parentesi. C'è una lunga storia dietro questa idea che la giustizia dovesse essere amministrata dal popolo direttamente attraverso la partecipazione alle giurie popolari. Questa idea, nata con l'Illuminismo, ha avuto grandi influssi sulla legislazione dell'epoca e anche per tale ragione il Codice del 1913 aveva attribuito un'ampia competenza alle Corti d'Assise. Oggi nell'ordinamento italiano la competenza della Corte d'Assise è limitata ai reati puniti con una pena superiore nel massimo a ventiquattro anni. Nel 1913 era previsto che potessero essere giudicati dalla Corte d'Assise reati compresi con fasce di pena nel minimo superiore a cinque anni e nel massimo a venti anni. Era una fascia molto estesa per i quali era obbligatoria l'istruzione formale. Per questi reati effettivamente il dibattimento aveva un enorme tasso di inquisitorialità, perché con l'istruzione formale si accettava che già nelle indagini preliminari il giudice istruttore dovesse formare la prova e che quella prova potesse essere letta in dibattimento senza necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale. Nel 1969 la Legge vaticana n. L'ha abolito la Corte d'Assise, oltre che un altro istituto che allargava la formazione della prova anticipata, e cioè l'avocazione. Con l'abolizione della Corte d'Assise tutti i reati di sua competenza divennero di competenza del Tribunale, oggi definito Tribunale unico di primo grado, per il quale era prevista solo l'istruzione sommaria.

Tale modifica ha provocato un effetto enorme. L'istruzione formale oggi è assorbita nell'istruzione sommaria. Ciò significa che l'attività inquirente del Promotore di giustizia è processualmente inutilizzabile, nel senso che la prova deve essere nuovamente rinnovata e acquisita nel dibattimento. Pensate come una norma che forse è stata concepita, io immagino, da un legislatore del 1969 solo per eliminare dall'ordinamento l'istituto della Corte d'Assise, che non aveva una grande ragione d'essere rispetto alla tipologia di reati che si trattano davanti ai Tribunali del Vaticano, ha in effetti determinato una enorme conseguenza sul piano del regime di formazione della prova e quindi di attuazione del principio del contraddittorio. Per effetto di questa straordinaria modifica oggi il dibattimento del processo penale vaticano è estremamente improntato a principi di modernità e di rispetto dei canoni del giusto processo.

In conclusione, con riguardo al sistema di procedura penale vaticano possiamo dire che è tutto perfetto? Nulla è perfetto e tutto è perfezionabile. Sicuramente se dovessi paragonare il Codice di procedura penale italiano a quello

vaticano riterrei sempre migliore quello vaticano rispetto a quello italiano. La snellezza e la semplicità delle forme, il limitato numero degli articoli, la mancanza di eccezioni alle eccezioni rende questo Codice estremamente pulito e lineare.

Occorrerebbero però a mio modestissimo parere tre piccoli accorgimenti.

Innanzitutto, il Codice di procedura penale vigente in Vaticano è un Codice del 1913 che, dunque, per comprensibili ragioni, non conosce tecniche di indagine che sono oggi modernissime. Infatti manca un regime delle intercettazioni. In realtà, una previsione delle intercettazioni telefoniche è contenuta nel Codice là dove si fa riferimento alla possibilità per la polizia giudiziaria di interrompere ed intervenire su comunicazioni telefoniche, ma evidentemente nel 1913 non si immaginava che oggi le comunicazioni potessero avvenire con ben altri strumenti e soprattutto incidere in un altro modo sui diritti di libertà dei cittadini.

Poi c'è un problema di tenuta del sistema per quanto concerne il giudizio contumaciale. Qui ci sarebbe da aprire un grandissimo capitolo. Perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia tantissime volte – ci sono voluti anni prima che l'Italia si adeguasse alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – per abolire il processo contumaciale. Il processo contumaciale del Codice del 1913 risente di un modello pregiudizievole per i diritti dell'imputato non più accettabile in base alle norme di diritto sovranazionale. Quindi una sentenza emessa in contumacia nell'ordinamento della Città del Vaticano potrebbe determinare quel difetto di legittimazione cui facevo prima riferimento.

In ultimo, va segnalata la mancanza di un Tribunale della Libertà nell'ordinamento vaticano. L'introduzione di questo Tribunale è avvenuta nell'ordinamento italiano soltanto con l'emanazione dell'attuale Codice di procedura penale del 1989, sebbene l'art. 5 CEDU già avesse previsto il diritto, entro un termine ragionevole, ad un controllo giurisdizionale anche nel merito sulla legittimità dell'arresto. Tale lacuna permane ancora nel diritto vaticano e ciò costituisce certamente un ambito su cui occorrerebbe intervenire.